

Il disconoscimento della firma da parte dell'investitore rende illegittime le operazioni condotte dalla banca in nome e per conto del cliente.

Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 30104 del 21 novembre.

La Corte ha precisato che il cliente ha tempestivamente disconosciuto presso gli sportelli del Monte Paschi non solo i singoli ordini di investimento ma anche lo stesso contratto a monte.